

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO O COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA ABBATTUTI NELL’AMBITO DI PIANI DI CONTENIMENTO O DECEDUTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE NELLE AREE PROTETTE GESTITE DALL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA – PERIODO LUGLIO 2024 – GIUGNO 2025. CIG: B277765762

L’anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno del mese di luglio, in località Varzo, presso la sede dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola – Viale Pieri n. 13 - 28868 Varzo,

TRA

L’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola, con sede legale in Viale Pieri n. 13 - 28868 Varzo, Codice Fiscale C.F. 83004360034, nella persona del dott. DANIELE PIAZZA, nato a Vimercate il 29 giugno 1976, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Ente,

E

La ditta M.B. di Berini Giorgio & C. Snc, con sede legale in via Marconi n. 13 a Beura Cardezza (VB) partita IVA 0150470033, nella persona del titolare sig. Berini Giorgio, nato a Domodossola, il 15 maggio 1965,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Ambito di applicazione

1. La presente convenzione definisce i rapporti tra l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola e il Macello BERINI GIORGIO & C per quanto attiene al servizio relativo alla conservazione ed allo smaltimento dei capi di selvaggina rinvenuti o abbattuti dal personale dell’Ente nel territorio del parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero e del parco naturale dell’Alta valle Antrona e per la vendita della selvaggina edibile.
2. La presente convenzione non si intende operativa in caso di conclamate e particolari epidemie che interessino gli animali selvatici.

ART. 2 – Modalità di consegna dei capi presso il macello

1. I capi di selvaggina rinvenuti o abbattuti da parte del personale dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola dovranno essere consegnati dagli stessi al macello già eviscerati, eccetto i casi in cui, per ragioni igienico-sanitarie, tale operazione non possa essere eseguita. Un incaricato del macello provvederà alla loro pesatura e alla registrazione sul “Registro di deposito”. Le suddette operazioni

dovranno essere effettuate alla presenza del personale dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola.

2. I capi dovranno poter essere consegnati durante le 24 ore e in tutti i 7 giorni della settimana. Nel caso eccezionale in cui, per ragioni igienico-sanitarie, l'eviscerazione del capo non possa avvenire, il macello dovrà provvedervi al momento della consegna del capo.

ART. 3 – Modalità di conservazione e smaltimento

1. Si stabiliscono le seguenti tipologie di gestione dei capi conferiti:
 - a) **Capi destinati, dopo analisi ASL, al consumo** – Il macello acquisterà i capi dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola riconoscendo allo stesso il valore economico determinato in sede di assegnazione dell'incarico e riportato al successivo articolo 6. Per quanto riguarda la specie cinghiale, non verranno acquistati capi di peso inferiore a 15 kg. Dopo aver espletato tutte le pratiche burocratiche finalizzate alla loro commercializzazione, potrà quindi vendere direttamente le carni incassandone il corrispettivo.
 - b) **Capi destinati, dopo analisi ASL, alla distruzione** – Il macello si occuperà di tutte le pratiche burocratiche finalizzate alla distruzione delle carni. In questo caso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola riconoscerà al macello un rimborso per ogni capo smaltito determinato in sede di assegnazione dell'incarico e riportato al successivo articolo 6, previa verifica, attraverso il controllo delle bollette di smaltimento, dell'avvenuta distruzione.

ART. 4 – Modalità di registrazione dell'attività

1. Il macello si impegna alla compilazione del "Registro di deposito" ed all'archiviazione della documentazione comprovante la destinazione di ciascun capo consegnato, permettendo ed agevolando l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola in ogni azione di controllo e monitoraggio da questo ritenuto utile, con le modalità stabilite dall'Ente medesimo.

ART. 5 – Modalità di rendicontazione

1. L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, con cadenza annuale, riceverà dal macello affidatario del servizio e senza bisogno di formale richiesta, il pagamento relativo ai capi commercializzati corredato da un prospetto dal quale si evinca la corrispondenza dei capi venduti con quelli segnati sul "Registro di deposito".
2. Il macello presenterà annualmente all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola la fattura relativa al servizio di smaltimento dei capi non ritenuti idonei al consumo dall'ASL. La fattura dovrà essere corredata da un prospetto dal quale si evinca la corrispondenza dei capi smaltiti con quelli segnati sul "Registro di deposito".

ART. 6 – Condizioni economiche

1. Per ogni capo consegnato e dichiarato commestibile dall'ASL il macello corrisponderà all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola la somma di Euro 3,00 al kg (tre/00), IVA compresa, dell'animale intero. Per peso dell'animale intero si intende quello relativo al capo non lavorato e quindi comprensivo di pelle, pelo, ossa, zoccoli, testa ecc., senza viscere.

2. Per ogni capo, indipendentemente dal suo peso, dichiarato non commestibile dall'ASL e smaltito secondo la normativa vigente, l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola corrisponderà al macello la somma di Euro 55,00 (cinquantacinque/00), IVA esclusa. Eventuali modifiche delle modalità di ritiro dei capi da smaltire, effettuate dalla ditta individuata dal macello per lo smaltimento, potranno determinare variazioni del costo di smaltimento.

ART. 7 – Durata

1. La presente convenzione ha validità 1 anno con decorrenza dal 16/07/2024 e potrà essere prorogata, in base alle esigenze dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, per un ulteriore periodo non superiore all'anno, la cui durata sarà da fissarsi consensualmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale.
2. Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
3. Nel caso in cui, per cause straordinarie, il servizio dovesse interrompersi temporaneamente, il macello dovrà darne tempestiva comunicazione tramite posta certificata all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola e dovrà trovare una soluzione alternativa che consenta all'Ente di alienare o distruggere i capi di selvaggina abbattuti o rinvenuti morti.

ART. 8 – Penali

1. In caso di mancanza delle bollette che comprovino l'avvenuto smaltimento di un capo destinato alla distruzione, il capo verrà considerato commestibile e pertanto il macello dovrà corrispondere all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola la somma di cui all'art. 6 punto 1 (Euro 3,00 al kg).
2. In caso di errata compilazione del registro relativamente ai pesi dei capi consegnati, il peso del capo sarà attribuito d'ufficio dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola.
3. In caso di interruzione del servizio da parte del macello che non rispetti le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 7, il macello dovrà corrispondere all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola la somma di cui all'art. 6 comma 1 (Euro 3,00 al kg) per ogni capo rinvenuto/abbattuto nell'arco temporale in cui non è in grado di garantire il servizio.

ART. 9 – Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il macello assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporterà la risoluzione immediata del contratto.

ART. 10 – Controversie

1. Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione, è competente il Foro di Verbania.

ART. 11 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente per bolli, registrazioni, imposte, tasse ecc, in quanto dovute, sono a carico della Ditta Berini

ART. 12 – Registrazione

La presente convenzione verrà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'**ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA**
IL DIRETTORE
(dott. Daniele Piazza)

Per la DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO:
MACELLO BERINI
(Sig. Giorgio Berini)